

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1546

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANIA

Istituzione dell'Unione ippica italiana e disposizioni
per la salvaguardia dell'allevamento ippico in Italia

Presentata il 2 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È di tutta evidenza che i tentativi messi in campo per fronteggiare il costante declino che ha investito negli ultimi anni il comparto ippico italiano, un comparto profondamente radicato nella stessa storia del nostro Paese, non sono stati in grado di invertire un *trend* che senza strumenti e interventi strutturali rischia di far scomparire l'intera filiera.

Le cause del decadimento del settore sono facilmente rinvenibili ed equamente divisibili tra tutti gli operatori in campo: dall'assenza di una seria programmazione, alla mancanza di attenzione nel tutelare l'immagine e la credibilità del prodotto che nel corso degli anni ha perso *appeal* tra il pubblico, anche a causa dell'ingresso nel mercato dei giochi e delle scommesse di nuovi prodotti e nuovi concorrenti (la

cui regolamentazione non ha certamente favorito l'offerta della scommessa ippica sul mercato).

La quota rappresentata dalle scommesse ippiche sul totale del mercato dei giochi e delle scommesse si è infatti notevolmente ridotta in questi ultimi anni (oggi rappresenta circa il 2 per cento di quelle complessive) determinando conseguentemente una contrazione della quantità e qualità degli allevamenti di cavalli.

A peggiorare il quadro generale, già di per sé deprimente in cui versa il settore, si è poi aggiunta l'attuale crisi economica che ha richiesto l'adozione di consistenti politiche di risanamento dei conti pubblici e ridotto i margini e le possibilità di intervento a sostegno dei settori maggiormente colpiti dalla recessione, tra cui appunto il comparto ippico.

In tale situazione, posto che un rilancio del settore che non potrà avvenire in tempi brevi, crediamo sia giunto il momento di porre le basi per una rinascita dell'ippica italiana attraverso la previsione di misure che ne consentano una ristrutturazione e un sostegno adeguati a salvaguardare un patrimonio storico ed economico e l'occupazione di oltre 50.000 famiglie gravitanti sull'intera filiera ippica italiana.

La presente proposta di legge istituisce, all'articolo 1, l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 2 stabilisce invece che entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce i criteri principali per il funzionamento dell'Unione e gli elementi fondamentali volti alla ristrutturazione dell'ippica.

L'articolo 3 prevede che le funzioni svolte dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11. Il successivo comma 2 attribuisce al Ministero una serie di competenze e di funzioni principalmente di indirizzo, di controllo e di vigilanza sull'attività e sulla gestione anche contabile dell'Unione, oltre alla definizione delle regole di funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello.

L'articolo 4 prevede che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Unione approvi lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, rappresentati dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina, stabilendo, tra i diversi aspetti, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei conti e concluda tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività.

L'articolo 5 individua le attività che saranno di competenza dell'Unione, tra cui l'erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi. Il successivo articolo 6 prevede che, con cadenza trimestrale, l'Unione valuta l'andamento delle scommesse su base ippica, formulando proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini di eventuali modifiche delle modalità e delle caratteristiche delle scommesse, nonché per l'introduzione di nuove tipologie di giochi rivolti all'ippica. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per l'Unione di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio; qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un servizio si concluda con un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo; qualora si concluda con un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore. L'articolo 8 prevede che per i primi tre anni sia costituito il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. La disposizione indica inoltre la provenienza delle risorse del medesimo fondo costituite: dalla quota annuale di iscrizione degli associati; dalla quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; dai proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori; da un eventuale contributo, stabilito con decreto interministeriale a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento; da un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato

all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie; da un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Con l'articolo 9 si prevede inoltre che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con decreto del direttore generale, concertato con il Ministero, disponga: l'assegnazione in esclusiva delle scommesse ippiche; la riduzione del prelievo fiscale sulle stesse; l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche; l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata « *payout* », compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei con-

cessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo; per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua; l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6. L'articolo 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le quote di prelievo delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva destinate al settore ippico e attribuite in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il finanziamento dello sport, siano destinate all'Unione. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), è soppresso. Infine l'articolo 11 prevede che per conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico e di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area « sella », già attribuite alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e successivamente trasferite al Ministero, siano attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita l'Unione ippica italiana, di seguito denominata « Unione », associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. All'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:

a) definisce lo statuto provvisorio dell'Unione, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo, secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma;

b) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per la prima iscrizione all'Unione; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'Unione e per lo svolgimento delle sue attività;

c) determina i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti all'Unione;

d) determina i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti all'Unione, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che essi devono possedere, nonché le modalità di partecipazione all'Unione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica;

e) determina i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle relative società di gestione;

f) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce, altresì, i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione;

ART. 3.

1. Le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11 della presente legge.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

a) all'approvazione dei piani per l'allevamento predisposti dall'Unione;

b) all'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dall'Unione;

c) all'organizzazione delle attività di controllo *antidoping*;

d) all'istituzione e alla disciplina dell'albo dei giudici di gara, alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie e alla nomina delle medesime giurie;

e) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della giustizia sportiva di secondo livello;

f) alla tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

g) alla vigilanza e al controllo sull'attività e sulla gestione, anche contabile, dell'Unione;

h) alla vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;

i) alla vigilanza sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

3. Il comma 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina.

2. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono

approvati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. Lo statuto prevede che siano organi dell'Unione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea, composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e due designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi;

c) il presidente, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;

d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti.

4. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da sei membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori, fantini o guidatori, *gentlemen*, società di corse. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e sulla programmazione delle corse.

6. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

7. Lo statuto prevede che l'assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'Unione in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; in via straordinaria ogni volta che lo ritengano opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.

8. Lo statuto prevede la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili delle seguenti funzioni: *marketing*-comunicazione, amministrazione finanza e controllo, sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e *web* e delle aree tecniche trotto e galoppo. I dirigenti delle aree tecniche sono responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del settore di propria competenza.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e della struttura organizzativa dell'Unione e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico.

10. Entro tre anni dalla sua costituzione è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Unione per verificarne l'andamento economico e deliberare eventuali modificazioni dello statuto e della struttura organizzativa.

ART. 5.

1. L'Unione assicura:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;

c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;

d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

h) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

ART. 6.

1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e può formulare proposte al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini di eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante dell'Unione.

ART. 7.

1. L'Unione ha l'obbligo di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con:

a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;

b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

ART. 8.

1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato

versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

d) un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce.

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 marzo 2014, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche;

g) un contributo annuale attribuito al bilancio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 9.

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di

concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede:

a) all'assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse.

b) alla riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.

c) all'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

d) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «*payout*», compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo;

e) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per

cento della raccolta netta complessiva annua;

f) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.

ART. 10.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinate all'Unione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è soppresso.

ART. 11.

1. Al fine di conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione in generale, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area « sella », già attribuite alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0009910